



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

AREA POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE n. 7 del 20.06.2016

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER LA GESTIONE DEI FONDI EX ART.208 DEL C.D.S. DA DESTINARE ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA DELLA POLIZIA LOCALE – AVVIO PROCEDIMENTO.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

nominato con decreto del Sindaco n. 6 in data 16.12.2014

Premesso

- Che l'articolo 208, commi 2° e 4°, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) disciplina le modalità con cui gli Enti Locali destinano parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui l'assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti alla Polizia Municipale;
- Che, in considerazione della peculiarità del lavoro svolto dai dipendenti della Polizia Locale, l'Amministrazione comunale ha inteso avvalersi della possibilità di assegnare a tale finalità una parte delle risorse contravvenzionali di cui all'art. 208 del C.d.S.
- Che con deliberazione G.C. n.171/2008 ha stabilito di accantonare annualmente in sede di redazione del bilancio di previsione, con decorrenza 1° gennaio 2009, una quota di detti proventi pari a €800,00 per ogni dipendente a tempo indeterminato del Corpo di P.L. per essere fruiti dai componenti l'Ufficio di Polizia Municipale a scopo previdenziale o assistenziale attraverso le modalità da individuare con un successivo provvedimento;
- Che con deliberazione consiliare n.14 del 12 aprile 2011, è stato approvato il regolamento per l'istituzione dei forme di previdenza e assistenza complementare per il personale della Polizia Locale del Comune di Bellinzago Novarese

Considerato che, al fine di provvedere all'individuazione dell'operatore economico per la gestione dei fondi di che trattasi, l'apposita commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 9 e segg. del regolamento comunale ha esaminato il capitolato tecnico proposto dalla società Assiteca S.p.a., broker del Comune di Bellinzago, in data 13.06.2015 e ha dato parere favorevole in merito alla congruità del citato capitolato;

VISTE

- la deliberazione consiliare n. 1 del 29 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeS 2014/2019 SeO 2016/2018;
- la deliberazione consiliare n. 15 del 30 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato bilancio per l'esercizio finanziario 2016 ed i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 24 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano delle performance e quindi definiti ed assegnati gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"*;

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarle i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 9, comma 3, del D.L. n.66/2014, convertito in legge n. 89/2014, e art. 1, comma 512, della legge n.208/2015, per le quali è previsto l'obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP;

Visto l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 che prevede: "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all' art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...";

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento (come da stampa della pagina web in data 16.06.2016 agli atti) e che, per tanto, è necessario avviare un'autonoma procedura per l'acquisizione del servizio/fornitura;

Visto l'art. 7 del D.L. n.52/2012 convertito dalla legge n.94/2012 che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e dato atto che il servizio non risulta presente tra le categorie merceologiche contemplate dal MePA;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prescrive l'adozione di un'apposita determinazione per la stipula di un contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia;

VISTO l'art. 32 del Codice dei contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Quantificato, in applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'importo presunto dell'appalto in €. 62.400,00 (sessantadue mila quattrocento/00) così distinto:

- Accantonamento anni 2009-2015 €. 38.400,00;
- Versamenti presunti anni 2016-2020 €. 24.000,00.

Visti

- l'art. 35 del Dlgs. 19 aprile 2016 n.50, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 36, che disciplina i contratti sottosoglia ai sensi del quale le stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- l'art. 37, che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze il cui primo comma che così dispone: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie*

*indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;*

Rilevato, quindi, che, trattandosi di servizi di importo superiore a €40.000, la relativa procedura di gara non può essere autonomamente gestita, ma dev'essere effettuata attraverso le forme di aggregazione indicate dall'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 41 in data 31.11.2015, con la quale è stato approvato l'accordo con la Provincia di Novara per l'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, demandando alla Stazione appaltante della Provincia di Novara la definizione delle modalità di gara e la gestione della stessa;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *"allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011"*;
- c) L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 *"Impegno di Spesa"* e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone *"il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa."*

Vista la deliberazione AVCP del 05.03.2016, che impone un versamento di €. 30,00 per le gare di importo superiore ai 40.000,00 Euro;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Visto l'art. 9 del D.L. n.78/2009, convertito dalla legge n.102/2009, e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 6 giugno 2013, finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1715, denominato "Oneri per la previdenza complementare" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Tenuto conto, altresì, che le apposite dotazioni relative al pagamento degli oneri di cui alla deliberazione AVCP, sono previste al Cap./Art. 1734, denominato "Spese per servizi amministrativi" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

## DETERMINA

1. Di avviare la procedura per l'individuazione dell'operatore economico per la gestione dei fondi di cui all'art. 208 del Codice della strada da destinare alla previdenza integrativa della Polizia Locale del Comune di Bellinzago Novarese, demandando, in esecuzione dell'accordo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 in data 31.11.2015, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara tutti gli adempimenti conseguenti, e precisamente:
  - a) gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva;
  - b) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
  - c) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
  - d) nomina della commissione giudicatrice;
  - e) verifica dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione.
2. DI INDIVIDUARE ED INDICARE, in relazione al combinato disposto dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto qui di seguito indicati:
  - Oggetto del Contratto: servizio di previdenza integrativa del personale di Polizia Locale;
  - Fine da perseguire: affidamento del servizio di previdenza integrativa del personale di Polizia Locale
  - Forma del contratto: Scrittura privata;
  - Clausole essenziali: quelle contenute nel capitolato speciale che, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, viene approvato unitamente alla stessa;
  - Criterio di selezione degli operatori economici: da determinarsi a cura della Stazione appaltante;
  - Criterio di selezione delle offerte: da determinarsi a cura della Stazione appaltante.
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

|                 |                                                                            |             |                                |        |       |          |   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|-------|----------|---|
| Missione        | 3                                                                          | Programma   | 1                              | Titolo | 1     | Macroagg | 1 |
| Cap./Art.       | 1715                                                                       | Descrizione | oneri previdenza complementare |        |       |          |   |
| SIOPE           | 1123                                                                       | CIG         | -----                          | CUP    | ----- |          |   |
| Creditore       | ditta affidataria                                                          |             |                                |        |       |          |   |
| Causale         | affidamento servizio di previdenza integrativa personale di Polizia Locale |             |                                |        |       |          |   |
| Modalità finan. | fondi di bilancio                                                          |             |                                |        |       |          |   |
| Importo         | € 62.400,00                                                                |             |                                |        |       |          |   |

|                 |                                              |             |                              |        |       |          |   |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------|-------|----------|---|
| Missione        | 3                                            | Programma   | 1                            | Titolo | 1     | Macroagg | 3 |
| Cap./Art.       | 1734                                         | Descrizione | spese servizi amministrativi |        |       |          |   |
| SIOPE           | 1332                                         | CIG         | -----                        | CUP    | ----- |          |   |
| Creditore       | Provincia di Novara                          |             |                              |        |       |          |   |
| Causale         | pagamento oneri delibera AVCP del 05.03.2016 |             |                              |        |       |          |   |
| Modalità finan. | fondi di bilancio                            |             |                              |        |       |          |   |
| Importo         | € 30,00                                      |             |                              |        |       |          |   |

4. Di imputare la spesa di € 62.400,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | Importo     | Data di scadenza pagamento |
|-----------|-------------|----------------------------|
| 2016      | € 43.200,00 | 31.12.2016                 |



|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 2017 | € 4.800,00 | 31.12.2017 |
| 2018 | € 4.800,00 | 31.12.2018 |
| 2019 | € 4.800,00 | 31.12.2019 |
| 2020 | € 4.800,00 | 31.12.2020 |

5. Di imputare la spesa di € 30,00, che verrà anticipata dalla Provincia di Novara, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | Importo | Data di scadenza pagamento |
|-----------|---------|----------------------------|
| 2016      | € 30,00 | 31.12.2016                 |

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett. a) punto 2, del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità del/dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
8. Di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 163/2006 è il Sig. Mauro Rognoni e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l'astensione.
9. Di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
10. Di trasmettere la presente determinazione con i relativi allegati alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara per l'attivazione e la gestione della procedura di gara.
11. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente:
- All'albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - Nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dei dirigenti", ai sensi dell'art.23 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese
  - Nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Mauro Rognoni

**REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA**

Verificata la regolarità contabile del presente atto, si attesta:

- la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilanci e le regole di finanza pubblica (art.9, c1, lett. a) punto2 del D.L. n.78/2009;
- La registrazione contabile dello/degli impegno/i assunto.

23 GIU. 2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario



## **COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE**

(Provincia di NOVARA )

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

#### **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Oggetto del Servizio è la individuazione di un programma di previdenza complementare per il personale di Polizia Locale, così come disciplinato dall'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/92 e dagli articoli relativi alle disposizioni per l'area di vigilanza della Polizia Locale del C.C.N.L. vigente. Sono destinatari di tale fondo gli Operatori della Polizia Locale del Comune di Bellinzago Novarese con rapporto di impiego alla data di istituzione del fondo (2011 - deliberazione CC N. 14 del 12.04.2011) La forma di previdenza dovrà rispettare tutte le caratteristiche stabilite dal Decreto legislativo 252/2005, sulla riforma della previdenza complementare ed in particolare:
2. Il valore presunto dell'appalto è pari a € **62.400,00**. Il contributo iniziale è definito con un versamento da parte del Comune di Bellinzago Novarese di: € **38.400,00** quali somme già accantonate per gli anni 2009/2015; per gli anni 2016/2020 sono previsti ulteriori accantonamenti per € **24.000,00**. Le quote annuali effettive della contribuzione comunale per gli anni 2016/2020, verranno destinate al fondo dell'Operatore Economico aggiudicatario mediante Determina del Responsabile del servizio, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 171 del 30.12.2008, conformemente alle disposizioni dell'articolo 208 del C.d.S. salvo diverse e future disposizioni legislative riguardo il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica in merito alle risorse da destinare al trattamento accessorio. La contribuzione è altresì costituita da versamenti volontari individuali, degli Operatori di Polizia Locale (qui di seguito indicati anche come aderenti o aderente), che aderiranno al fondo previdenziale dell'Operatore Economico aggiudicatario. Il versamento delle quote annuali di contribuzione viene ripartito in parti uguali fra tutti i componenti della Polizia Locale di Bellinzago Novarese (quota pro capite) in servizio nell'anno di competenza secondo i criteri di cui agli articoli seguenti del presente capitolato.
3. Il numero dei potenziali aderenti è quello dei dipendenti con rapporto d'impiego all'interno del Comando di PL di Bellinzago Novarese alla data dell'istituzione della forma di previdenza integrativa (2011), aventi diritto è pari a n.7 unità; tale numero è suscettibile ad aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, di pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento, premorienza.
4. I dipendenti cessati dal servizio alla data della costituzione del fondo possono aderire al fondo esclusivamente su base personale, provvedendo a versare una quota di contribuzione volontaria non inferiore a € 100,00. La mancata adesione comporta la rinunciare alla forma previdenziale integrativa
5. La durata dell'appalto è fissata per anni 5 decorrenti dalla data di stipula.

6. Il Comune di Bellinzago Novarese provvederà a fornire all'aggiudicatario l'elenco iniziale degli aderenti al fondo, precisando, per ciascuno di essi: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, la posizione giuridica all'interno dell'Ente. Provvederà, altresì, a comunicare tempestivamente all'aggiudicatario ogni modifica del rapporto di lavoro con gli aderenti al fondo ed eventuali rinunciatari alla Forma di Previdenza integrativa in oggetto. I rinunciatari dovranno manifestare la propria volontà in forma scritta, debitamente protocollata, entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Le quote dei rinunciatari verranno ridistribuite fra tutti gli altri aderenti. Da parte dei rinunciatari, nel caso di una successiva volontà di adesione al Fondo, sarà possibile attivarlo beneficiando di una quota espressa in dodicesimi interi.
7. La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento del pensionamento dell'aderente, fatta salva la possibilità di proseguire la partecipazione al fondo esclusivamente su base personale, da comunicare all'aggiudicatario nei 30 giorni successivi.
8. Alla scadenza ed in assenza di un'espressa volontà di prosecuzione dell'aderente, l'operatore economico dovrà liquidare, nei termini di legge, il montante sulla base dei contributi versati.
9. Ogni disposizione del presente Capitolato D'appalto è improntato sul principio di parità fra tutti gli appartenenti al corpo senza distinzione di qualifica e sesso.
10. L'apporto dell'Ente è limitato al versamento delle quote ex art. 208 C.d.S. destinate al fondo, senza ulteriori oneri. I costi di gestione saranno a carico degli aderenti nei limiti risultanti dall'offerta.
11. Per quanto non regolamentato dal presente capitolato d'appalto si rinvia alle disposizioni di legge.

## **ARTICOLO 2**

### **CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORMA PREVIDENZIALE**

Lo strumento di previdenza complementare (qui di seguito identificato come Fondo) deve prevedere:

1. La libertà da parte del singolo componente della Polizia Locale di scegliere se effettuare o meno, versamenti volontari aggiuntivi al fondo nonché la possibilità di sospendere, modificare e riattivare, la contribuzione in qualsiasi momento senza l'applicazione di penalità alcuna. Anche all'operatore di Polizia Locale che non aderisca, sin dalla partenza del fondo, dovrà essere consentito di attivare successivamente i versamenti volontari, dopo l'adesione seppur tardiva e secondo i principi di proporzionalità del presente capitolato.
2. La posizione di ogni singolo aderente al fondo (Montante) è composta dalla somma della quota di capitale pro capite derivante dal versamento comunale, e dagli eventuali versamenti aggiuntivi del singolo aderente, rivalutata dai frutti e dagli interessi di qualsiasi natura derivanti dal capitale investito e svalutata da eventuali perdite.
3. Possibilità, per ciascun aderente, di accedere senza costi in via telematica alla propria posizione, tramite accesso *internet* riservato con possibilità di effettuare esclusivamente consultazioni, e richieste al soggetto gestore e suoi delegati secondo le disposizioni del regolamento del Fondo anche in alternativa agli altri sistemi di trasmissione delle comunicazioni.
4. In caso di premorienza, prima della prestazione pensionistica, il montante maturato sarà riscattato immediatamente dagli aventi diritto secondo le disposizioni del regolamento del Fondo.
5. Altre disposizioni in merito alla morte del soggetto beneficiario collocato a riposo in merito alla reversibilità della rendita e suo trasferimento al coniuge superstite o uno o più eredi sono rimandate alle disposizioni di legge.



6. Il servizio appaltato è rivolto a tutti coloro in servizio con rapporto d'impiego all'interno del Comando di Polizia Locale di Bellinzago Novarese alla data dell'istituzione della forma di previdenza integrativa (2011), il versamento Comunale dovrà rispettare il principio della competenza economica riferito all'anno solare. Ovvero l'importo complessivo annuale, versato dall'ente sarà suddiviso, per ogni singolo dipendente (aderente/avente diritto) con una quota procapite proporzionale espressa in dodicesimi. Tale regola, per il pregresso, ovvero a valere su gli anni 2009/2015, dovrà essere applicata per tutta la durata del contratto.
7. L'operatore Economico Aggiudicatario dovrà prevedere alla scadenza del contratto il passaggio in blocco di tutte le posizioni individuali, ad altro gestore che risulti aggiudicatario, se diverso da quello del presente capitolato d'appalto.

### **ARTICOLO 3**

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORMA PREVIDENZIALE**

Lo strumento di previdenza complementare dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- presenza di più linee di investimento ;
- presenza di una linea di investimento con garanzia di rendimento minimo, ossia che preveda la restituzione dei contributi netti versati nel comparto, capitalizzati ad un tasso su base annua almeno pari al 1,5%;
- corresponsione dell'interesse minimo garantito in caso di: pensionamento, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore a 48 mesi;
- nessun costo per l'esercizio delle prerogative individuali;
- nessuna spesa di adesione;
- possibilità da parte del Comune e/o dell'aderente di interruzione e variazione della misura dei versamenti in qualsiasi momento, senza che ciò comporti l'applicazione di penalità comunque denominate o la cessazione della partecipazione al fondo;
- possibilità di versamenti aggiuntivi da parte dell'interessato, su base volontaria;
- uscita dal fondo possibile ai sensi del D.Lgs. 252/2005 per maturazione dei requisiti per l'accesso alla prestazione, per trasferimento e per riscatto totale;
- possibilità di riscatti parziali ai sensi del D.Lgs. 252/2005;
- possibilità di trasferimento al fondo di categoria o di comparto una volta costituito;
- possibilità di proseguire la partecipazione al fondo su base personale e volontaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente del Corpo di Polizia Municipale con il Comune o in caso di trasferimento del dipendente ad altro settore.

L'obbligo contributivo a carico del Comune ha termine all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente o per passaggio dello stesso in settori diversi dalla Polizia Municipale.

### **ARTICOLO 4**

#### **CESSAZIONE DELLO STATUS DI OPERATORE DI POLIZIA LOCALE**

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Bellinzago Novarese, all'aderente la forma previdenziale sarà consentito di:

1. proseguire la partecipazione al fondo esclusivamente su base personale;

2.trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale dell'Operatore economico/aggiudicatario, oppure a soggetto terzo.

## **ARTICOLO 5**

### **TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI CATEGORIA**

Qualora venga istituito il fondo nazionale per il personale del corpo della polizia locale o comunque per il pubblico impiego e si renda obbligatoria, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, sarà consentito il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di categoria su richiesta degli aderenti.

## **ARTICOLO 6**

### **INFORMATIVA SULLA FORMA PREVIDENZIALE**

L'operatore Economico selezionato, individuati i referenti qualificati per prestazioni di attività di consulenza, si impegna a programmare incontri assembleari o individuali per la presentazione del prodotto previdenziale nonché fornire informativa della normativa di riferimento e dell'andamento/rendimento del prodotto previdenziale.

### **ART.7 - SCADENZA**

La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell'età pensionabile dell'aderente. Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dell'assicurato con il Comune oltre il compimento dell'età prevista come scadenza, la scadenza stessa verrà posticipata fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate in relazione alla nuova scadenza.

### **ART.8 - BENEFICIARI**

I beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

- a) in caso di vita: gli assicurati stessi;
- b) in caso di morte: gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, gli eredi legittimi.

L'aggiudicatario designa i beneficiari su indicazione dell'aderente ed è tenuto a modificare tale designazione ogni qual volta questi lo richieda.

### **ART. 9 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Il conferimento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, cui saranno ammesse le ditte aventi i requisiti necessari per esercitare il servizio in parola.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e seguenti, in base ai parametri di valutazione di seguito riportati e con attribuzione del punteggio massimo di 100 punti così suddiviso:

#### **PARAMETRI :**

|    |                                                                                                                                          |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) | Linee di investimento disponibili del Fondo Pensione Aperto                                                                              | Massimo punti 15 |
| b) | Esperienze maturate afferente il servizio oggetto dell'appalto in favore di altre Amministrazioni Comunali                               | Massimo punti 10 |
| c) | Tasso di rendimento minimo annuo netto garantito, espresso in percentuale                                                                | Massimo punti 10 |
| d) | Tasso di rendimento medio annuo netto riferito a tre/cinque/sette anni per ogni comparto di investimento, espresso in percentuale        | Massimo punti 15 |
| e) | Capitale garantito                                                                                                                       | Massimo punti 5  |
| f) | Commissioni per adesione, gestione, anticipazione, riscatto, trasferimento, switch, accesso via internet alla singola posizione - indice | Massimo punti 15 |

|    |                                                                                                                                              |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | sintetico dei costi (2 anni, 5 anni, 10 anni)                                                                                                |                  |
| g) | Patrimonio gestito nel settore dei Fondi Pensione Aperti e di Categoria, dalla Compagnia o del Gruppo Societario                             | Massimo punti 10 |
| h) | Valutazione del rating della Compagnia o del Gruppo Societario rilasciato da Standard & Poor's od altra equivalente                          | Massimo punti 10 |
| l) | corresponsione dell'interesse minimo garantito in caso di: pensionamento, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore a 48 mesi; | Massimo punti 10 |
|    | TOTALE                                                                                                                                       | Punti 100        |

#### **ART.10 – CAUZIONE**

La ditta aggiudicatrice dell'appalto dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La cauzione copre la regolare esecuzione dell'appalto.

#### **ART.11 – PENALITA'**

Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi previsti nel presente capitolato. La pena pecuniaria è stabilita nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo per la sottoscrizione del fondo sul termine fissato, salvo a tener conto di eventuali giustificazioni presentate dalla ditta aggiudicataria ed accordate dall'Ente.

In caso di injustificato l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART.12 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
- b) fallimento dell'aggiudicatario;
- c) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente art.10;
- d) cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo art.14.

Il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario con raccomandata a.r.

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente art.7.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'aggiudicatario del presente servizio, salvo l'eventuale danno ulteriore.

#### **ART.13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

All'aggiudicatario è fatto obbligo di produrre entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva la documentazione necessaria per la stipula del contratto. In caso di ritardo è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il termine entro il quale si dovrà addivenire alla stipula del contratto sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'aggiudicatario, si potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

#### **ART.14 - DIVIETI**

È fatto divieto assoluto alla ditta aggiudicataria:

- Di cedere o subappaltare il servizio, pena la rescissione/risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali danni;
- Di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- Subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.

#### **ART.15 - RECESSO**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o per giusta causa, senza che da parte dell'impresa aggiudicataria possano essere vantate pretese, di recedere in ogni momento dal rapporto, con preavviso di due giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite i seguenti mezzi alternativi: raccomandata a.r., messo comunale, telegramma o fax.

#### **ART.16 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del contratto di appalto sarà competente il Foro di Novara.

#### **ART. 17 PRESENTAZIONE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Le modalità di presentazione dell'offerta, i documenti a corredo della stessa, le cause di esclusione e le modalità di svolgimento della gara sono precisati nel bando di gara da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

#### **ART.18 - ULTERIORI NORME REGOLATRICI**

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia, oltre alle norme contenute nel codice civile.

Bellinzago Novarese , li 20.06.2016